

11. 10. 1948

L'anno 1948 il giorno 11 del mese di ottobre  
in Roma

T r a

l'Associazione Generale Italiana dello Spet-  
tacolo rappresentata dal suo Presidente Comm. Ita-  
lo Gemini assistito dall'Avv. Francesco Saverio  
Cilenti

e  
l'Ente dello Spettacolo - Centro Cattolico  
Cinematografico - rappresentato dal suo Presiden-  
te Prof. Luigi Gedda assistito dall'architetto  
Ildo Avetta e dal Procuratore legale Dott. Fran-  
esco Angelicchio.

- Premesso che è intendimento delle parti  
disciplinare di comune intesa l'attività delle sa-  
le ricreative cattoliche in relazione ai fini di  
carattere educativo, morale e religioso da queste  
perseguiti,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1°) - Tutte le sale cinematografiche ri-  
creative cattoliche, che abbiano avuto il nulla-  
osta quali sale a carattere religioso, indipenden-  
temente dalla loro adesione alla Convenzione ACI-  
SIAE, debbono osservare le seguenti condizioni

a) - il nulla-osta e la licenza di P.S. devono essere intestate al Parroco o, comunque, ad un religioso;

b) - la gestione e la direzione della sala non possono essere affidate che a religiosi o a dirigenti dell'A.C.I.;

c) - gli spettacoli non devono avere alcuno scopo di speculazione, in contrasto con le finalità dell'A.C.I.;

d) - nelle Sale Ricreative Cattoliche, nel caso di spettacoli cinematografici devono essere proiettati soltanto i films classificati dal C.C.C. per Oratori, Parrocchie e visibili per tutti in pubblica sala o comunque resi tali con correzioni stabilite dal C.C.C.;

e) - la pubblicità per gli spettacoli cinematografici, ad eccezione dei films a carattere religioso, nelle località in cui esista un cinematografo dell'industria privata, deve essere limitata soltanto all'esposizione delle fotografie e degli avvisi annunciianti lo spettacolo, affissi nel perimetro dell'edificio ove è ubicato il cinema;

f) - le manifestazioni cinematografiche nelle località in cui esiste un cinematografo dell'industria privata, possono aver luogo nelle domeniche e nelle festività riconosciute agli effetti civili e in quelle religiose del patrono o patroni

go, e in non più di due giorni feriali per settimana.

Art. 2°) - In ogni regione, a commissioni costituite presso le sezioni dell'A.G.I.S. poste nei capoluoghi di regione, è affidato il compito di esprimere il parere sull'apertura di nuove sale a carattere religioso e il controllo sull'osservanza delle norme su specificate, stabilite al fine di evitare abusivi sfrattamenti del nulla-osta e delle licenze di esercizio concessi alle sale ricreative cattoliche.

Le Commissioni suddette tenteranno di comporre amichevolmente le eventuali contestazioni o vertenze redigendo in ogni caso un regolare verbale di componimento o di mancato accordo.

Art. 3°) - Nel caso in cui il tentativo di amichevole componimento non riuscisse, le contestazioni di cui agli art. 1°) e 2°) del presente accordo verranno sottoposte al giudizio di una Commissione Arbitrale Nazionale costituita presso la Sede della A.G.I.S.

Le commissioni previste dall'art. 2°) e dal presente articolo saranno composte da due rappresentanti dell'A.G.I.S., da due rappresentanti del Centro Cattolico Cinematografico e saranno presiedute da persona da designarsi d'accordo fra le due organizzazioni.

Art. 4°) - Nel caso in cui a seguito di una definitiva decisione emessa dalle Commissioni la sala ricreativa non ottemperi a quanto disposto da dette Commissioni, l'infrazione verrà segnalata alla Commissione Ministeriale per il rilascio del nulla-osta per la revoca del nulla-osta stesso concesso alla sala in relazione alle finalità perseguite.

Letto, confermato e sottoscritto.

P. L'ENTE DELLO SPETTACOLO  
CENTRO CATT. CINEMATOGRAF.

P. L'ASSOCIAZIONE GEN.  
ITAL. SPETTACOLO